



---

## **TRIBUNALE FEDERALE**

**Procedimento nr 3/2021 Registro Procura Federale**

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

### ***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro i tesserati:

**PAOLA LUZZI,** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, **codice tessera FB00A984;**

**ANDREA CHIESURA,** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, **codice tessera FB32A343;**

la prima per la violazione dell'art. 1 commi 1, 2, 3, art. 11, commi 1, 2, 3, art. 41, comma 1 let. d) ed f), comma 2 e 3, art. 42 lett. d), l), m), n) e o) Reg. Giustizia FIBiS,

il secondo per la violazione dell'art. 1, comma 1 e 2 Regolamento di Giustizia, con la contestazione della recidiva ai sensi dell'art. 58, comma 1 e 2, lett. b).

con le contestazioni indicate nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

***Premesso***



Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto presentato in data 29 marzo 2021 dal Vicesegretario Vicario e RNS Stecca, Stefano Gibertoni.

Con tale esposto la Procura Federale veniva informata del fatto che, attraverso una conversazione tra lo stesso Gibertoni e la sig.ra LUZZI, avvenuta in data 21 marzo 2021, il primo veniva a conoscenza che l'incolpata aveva modificato manualmente le batterie di una gara (ID 1953 -9° prova Istituzionale di 1° categoria), asseritamente al fine di *"evitare che ci fossero trattamenti diversi per i primi 8"*, *"inserendo dei punteggi fittizi"* (v. conversazione whatsapp allegata all'esposto).

Veniva emesso provvedimento cautelare in data 23 giugno 2021 nei confronti della tesserata LUZZI, confermato dopo l'audizione della stessa ex art. 104, comma 3, Reg. Giust.

In quella sede (audizione del 25 giugno 2021) la LUZZI dichiarava che l'account era stato utilizzato da lei e che le password erano in suo possesso, senza intervento di alcuno, tantomeno quello di Andrea Chiesura. Confermava di avere effettuato alcune operazioni di "risorteggio" (anche se in numero inferiore a quelle contestate), ma di averlo fatto nella convinzione che ciò fosse corretto (per *"garantire un risultato sportivo più equo"*).

Con atto di deferimento veniva rilevata anche la posizione del tesserato CHIESURA, al quale veniva contestata una *"culpa in vigilando"* perché, in qualità di titolare formale dell'account CRVEN@TCL avrebbe omesso di verificare le operazioni effettuate dalla LUZZI e, comunque, per aver consentito alla stessa di operare oltre il tempo strettamente necessario in qualità di direttore di gara.

All'udienza dell'11 ottobre 2021 ore 11.00 sono presenti gli incolpati Luzzi Paola con il difensore avv. Cesare Sugari, e Andrea Chiesura.

Preliminarmente, il Tribunale dava atto che quest'ultimo aveva fatto pervenire una memoria con la quale, tra l'altro, venivano avanzate richieste istruttorie.

L'avv. Sugari, preliminarmente, eccepiva il difetto della notifica del deferimento effettuato alla signora Luzzi. In secondo luogo, chiedeva l'estinzione del



procedimento per notifica tardiva del deferimento in considerazione della non applicabilità della sospensione feriale del termine stante la natura cautelare del procedimento. Rileva infine come la tesserata signora Luzzi abbia sofferto 40 giorni di sospensione cautelare in più rispetto al termine massimo. Sulle richieste istruttorie si rimette a giustizia.

L'incoltato Chiesura si associava alle eccezioni sollevate dall'incoltato Luzzi. Eccepiva altresì la nullità di tutti gli atti a firma del Sostituto Procuratore avv. De Martini alla luce della mancanza in atti di una formale atto di assegnazione, precedentemente conferito allo stesso dal Procuratore Federale avv. Canè. Si richiamava, infine, alle richieste istruttorie articolate nella memoria depositata.

Su richiesta del Tribunale, l'avv. Sugari, presso cui ha eletto domicilio la signora Luzzi, indica l'indirizzo pec su cui ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento:

Il Tribunale, sciogliendo la riserva, così disponeva:

- *“rigetta l'eccezione di tardività della notifica formulata dalla difesa della tesserata LUZZI in quanto le notifiche alla tesserata (peraltro regolarmente notiziata e sentita ex art. 104, comma 3, Reg. Giust., sede nella quale veniva confermata la residenza della stessa in [redacted]) risultano regolarmente effettuate alla residenza nota alla Federazione della stessa (e mai restituite al mittente per irregolarità nell'indicazione dell'indirizzo), oltre che a mezzo mail all'indirizzo [redacted]. In ogni caso risulta pacifico ed evidente che la presenza in udienza della tesserata, unitamente al difensore di fiducia nominato prima dell'udienza stessa, sana ogni eventuale vizio di notifica;*
- *rigetta l'eccezione proposta circa l'estinzione del procedimento da parte dell'Avv. Sugari, non essendo decorso il termine previsto dal Regolamento di Giustizia ex art. 110 (dovendo individuarsi, in ogni caso, il termine da cui decorrono i 90 gg l'estinzione ex art. 110 dall'atto di deferimento);*
- *dichiara non luogo a provvedere sulla circostanza che la tesserata Luzzi avrebbe patito un periodo di sospensione maggiore di quello massimo previsto dal Regolamento di Giustizia. Sul punto il Tribunale non ha titolo (né mezzi) per esprimersi,*



*potendosi rilevare in questa sede unicamente come sia onere di ogni tesserato informarsi tempestivamente circa la durata e l'efficacia delle misure emesse a suo carico;*

- rigetta l'eccezione formulata all'incolpato Chiesura circa la mancanza in atti di un formale atto di assegnazione con il quale il Procuratore Federale (avv. Canè) avrebbe dovuto asseritamente investire il sostituto procuratore (avv. De Martini). Non può che rilevarsi come la Procura Federale sia da intendersi come Organismo unitario che agisce indifferentemente nella persona del Procuratore o di un suo Sostituto (peraltro regolarmente nominato dalla Federazione stessa)."*

Il Tribunale, poi, ammetteva l'esame del teste Gibertoni Stefano, ritenendo superflui o irrilevanti o comunque non necessari ai fini del decidere gli altri testi indicati.

L'udienza del 12.11.2021 veniva rinviata a causa di un impedimento di forza maggiore del Procuratore Federale.

All'udienza del 29 novembre 2021 ore 9.30, erano presenti, collegati in videoconferenza il tesserato Chiesura e la tesserata Luzzi, assistita dall'avv. Cesare Sugari. È presente anche il teste Gibertoni.

Veniva sentito il teste Stefano Gibertoni.

Chiusa l'istruttoria, veniva data la parola alle parti.

La signora Luzzi dichiarava che l'account era stato sempre gestito dalla stessa e non c'era stato passaggio di consegne *"perché la stecca aveva continuato a gestirla lei"*.

La Procura Federale, per la signora Paola Luzzi, ritenuta provata la violazione di cui all'art 1 comma 1, 2 e 3 e 11 comma 1, 2 e 3 del Regolamento di Giustizia, chiedeva la sospensione di ogni attività sportiva e federale per anni 3 e 6 mesi.

Per l'avv. Chiesura, la Procura Federale riteneva integrata la violazione dell'art. 1 comma 1 e 2 e, alla luce della recidiva ex art 58 comma 1 e 2 lettera b) del Regolamen-



---

to di giustizia, chiedeva la sospensione per mesi 6 da ogni attività istituzionale e sportiva.

L'avv. Sugari, in via principale, visto il mancato rispetto della scansione temporale conclusione indagini e deferimento, chiedeva che il processo fosse dichiarato estinto. Nel merito, vista la buona fede dell'incolpata Luzzi, chiedeva di applicare il minimo della pena.

L'avv. Chiesa chiedeva, in via pregiudiziale, che il procedimento venisse dichiarato estinto e comunque annullato in quanto l'azione disciplinare è stata esercitata da soggetto (Sostituto Procuratore) non legittimato ad esercitarla in assenza di formale atto di assegnazione/delega da parte del Procuratore Federale (avv. Canè) e ciò ai sensi degli artt. 113-114 -115 del Regolamento di Giustizia Fibus nonché dall'art 43 del Codice di Giustizia Coni. Nel merito, chiedeva l'assoluzione in quanto insussistenti gli addebiti mossi e in ogni caso, rinnovava le richieste istruttorie di cui alla memoria del 7 ottobre 2021.

### *Motivazione*

Con riferimento alle richieste preliminari reiterate dalle difese dei tesserati in sede di discussione, il Tribunale si riporta al provvedimento emesso in seguito all'udienza dell'11.10.2021, non essendo emersi elementi per discostarsi da tale decisione.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI richiamata dal tesserato CHIESURA, oltre ad afferire a situazioni non del tutto coincidente con quella *de qua*, è univoca del rigettare le questioni proposte in merito a presunte irregolarità formali relative all'esercizio dell'azione disciplinare da parte di Sostituto Procuratore Federale in luogo o per conto del membro titolare della Procura.



Anche la “*scansione temporale*” relativa alla conclusione delle indagini e all’atto di deferimento risulta corretta alla luce di quanto chiarito sempre con provvedimento emesso in seguito all’udienza dell’11.10.2021.

Per ciò che attiene alla posizione della tesserata LUZZI gli elementi forniti dal Procura al fine di sostenere l’accusa sono ampiamente sufficienti per ritenere integrata la condotta censurata.

Peraltro, anche le dichiarazioni della stessa LUZZI, al netto della asserita buona fede nel compimento delle ripetute operazioni sorteggio, risultano confermate rispetto alle progettazioni accusatorie.

Non vi sono utili argomenti contrari idonei a mettere in dubbio la violazione disciplinare e d’altronde anche la difesa tecnica dell’incolpata nulla ha eccepito nel merito, limitandosi a richiedere un trattamento sanzionatorio minimale.

Rispetto alla dosimetria della sanzione da applicare - pur essendo il fatto certamente grave, avendo alterato il normale andamento della gara - deve ritenersi eccessiva la richiesta della Procura, proprio alla luce del comportamento della tesserata.

La LUZZI ha, infatti, ammesso la materialità delle condotte ascritte, poste in essere, però, a dire della stessa, nella convinzione che ciò fosse non solo corretto, ma utile al fine del raggiungimento di un risultato più equilibrato.

Non può trascurarsi neanche il dato che ha visto l’incolpata sostanzialmente “autodenunciarsi” informando personalmente GIBERTONI di quanto in precedenza effettuato.

Non può essere accolta, invece, come già affermato in sede cautelare, la richiesta cautelare per ciò attiene alla violazione dell’art. 41 del Regolamento di Giustizia, non essendo stato chiarito se le operazioni sopra riportate dovessero necessariamente essere descritte nel referto di gara (peraltro si porrebbe, in ipotesi, il problema circa la valutazione del generale principio del *nemo tenetur se detegere*) e, in ogni caso, risulta essere dirimente la clausola di sussidiarietà contenuta all’inizio dell’art. 41 con



riferimento alla violazione già grave individuabile, in questo caso, nell'illecito sportivo.

Per le ragioni esposte risulta congrua la sanzione della sospensione di ogni attività federale per la durata di anni 1 e mesi 10 per la tesserata LUZZI.

Differente la posizione del tesserato CHIESURA.

E' emerso in maniera inequivoca, invero, che l'account è stato di fatto gestito dalla LUZZI e che, certamente, solo la stessa lo ha utilizzato per le condotte contestate.

Tuttavia, Il TITOLO III del REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 2021/2022 concerne espressamente la "gestione delle gare", prevedendo all'art. 21 che "*I comitati regionali e provinciali...si dovranno avvalere per la gestione delle manifestazioni del solo software messo a disposizione della FIBiS attivando tutte le procedure all'interno del portale FIBiS GARE*".

Ad assumere la direzione tecnica della gara, come previsto dall'art. 56, è il direttore di gara, che ha il dovere di "*effettuare il sorteggio nei modi previsti*".

Orbene, le modalità di sorteggio sono state espressamente disciplinate dal Regolamento del software "FIBiS GARE" versione 2019, pubblicato sul sito internet della federazione, il quale contiene (precisamente a pag.12) un'esplicita scheda relativa alla designazione degli arbitri e dei direttori di gara. Solo in seguito a tale procedura il direttore di gara risulterà autorizzato ad accedere all'apposita scheda "Sorteggio".

Il fatto che tale passaggio debba essere operato da account differente rispetto a quello "Comitato Regionale" (anche se previa autorizzazione da parte dello stesso) appare del tutto evidente proprio dal fatto che nella tavola 51 l'utente necessario sia "Direttore di gara":



## Sorteggio

ACCOUNT: C.S.B./ Comitato Provinciale / Comitato Regionale / Direttore di Gara

### Scheda "Sorteggio"

Tav.: 51

Subito dopo confermare per avviare il sorteggio.

Alla luce di tali premesse, dunque, appare chiaro come la procedura corretta per procedere al sorteggio sarebbe dovuta avvenire previa autorizzazione all'accesso al programma gestionale del direttore di gara (con account e credenziali proprie), da parte dall'account del Comitato Regionale Veneto e non, invece, tramite "cessione" dell'account CRVEN@TLC stesso al Direttore di Gara.

All'udienza del 29.11.2021, infatti, il teste GIBERTONI ha confermato che *"chi è in possesso dell'account regionale non lo deve cedere temporaneamente al direttore di gara, ma deve designare, all'interno del sistema, il direttore di gara, il quale è autorizzato, con le proprie credenziali, ad operare nel sistema in quella manifestazione"*.

La Sig.ra Luzzi, invece, in mancanza di un'esplicita autorizzazione, ha comunque provveduto al sorteggio tramite l'account in uso al Comitato Regionale Veneto.



---

Ciò la LUZZI ha fatto grazie anche alla negligenza del Presidente CHIESURA, il quale non si è adoperato affinché l'accesso al gestionale "FIBiS GARE" del Direttore di Gara avvenisse in maniera corretta.

Il titolare formale, ossia il sig. Chiesura, avrebbe dovuto esercitare i propri poteri di gestione dell'account, vigilanza (con la semplice visualizzazione dello storico dei sorteggi), nonché poteri impeditivi dell'(ab)uso dell'account (attraverso la semplice modifica della password).

Il Sig. Chiesura già dal momento dell'elezione come Presidente Regionale veniva posto nelle condizioni di comprendere la necessità di assicurare la riservatezza delle credenziali a lui attribuite e l'utilizzo esclusivo da parte propria.

L'incolpato, dunque, non ha ottemperato a tale obbligo, consentendo alla Sig.ra Luzzi non solo di accedere al proprio account, ma anche di operare modifiche perfettamente rilevabili dallo storico indicato nella piattaforma.

Di certo non può ritenersi inesigibile (come affermato dal Chiesura) un tale comportamento di controllo. *A fortiori* se si tratta, come nel caso di specie, del Presidente del Comitato Regionale, avente specifiche funzioni di coordinamento e di vigilanza.

Il Presidente del Comitato Regionale, in quanto tale, coordina sia il Comitato Regionale sia, come stabilito dall'art. 61 del Regolamento organico FIBiS, "coordina e vigila sull'attività dei Comitati provinciali".

Orbene, come stabilito dall'art. 21 del Regolamento sopra citato, sono proprio i comitati regionali e provinciali ad avvalersi della gestione delle manifestazioni del software messo a disposizione della FIBiS.

Dunque, non può che dedursi che l'attività di gestione delle manifestazioni del software è posta in essere dai comitati provinciali e regionali, sui quali vigila il Presidente del Comitato Regionale.



Per tutto quanto detto, dunque, deve ritenersi integrata dal Chiesura la violazione degli obblighi e doveri di cui all'art. 1 c.1 e 2 Regolamento giustizia FIBIS.

Tuttavia, alla luce della certezza che, materialmente, CHIESURA non ha concorso all'infrazione posta in essere dalla LUZZI, nonché della natura colposa dell'infrazione che si ritiene integrata dal CHIESURA, il buon governo dei principi contenuti nell'art. 56 Reg. Giust. sulla dosimetria della sanzione induce a non applicare la recidiva contestata ai sensi dell'art. 58 c.1 e 2 lett.b) (la precedente sanzione riportata dall'incolpato riguarda situazioni del tutto differenti) e all'applicazione della sospensione da ogni attività Federale contenuta nel minimo edittale di giorni 15.

### PQM

#### Il Tribunale Federale

- dispone l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività Federale per anni uno e mesi dieci a carico della tesserata LUZZI, in atti meglio generalizzata;
- dispone l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività Federale per giorni 15 del tesserato CHIESURA, in atti meglio generalizzato.


Manda alla segreteria federale perché notifici il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.


Bologna, 29 novembre 2021

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv.  Roberto Filocamo

I consiglieri

Avv.  Simone Bilotta

Avv.  Elisa Fabbri



---

PROCURA FEDERALE

**OGGETTO: Procedimento RG 03/2021 Registro Procura, atto di deferimento ex art. 98  
Regolamento di Giustizia FIBIS**

**Avverso: La Sig.ra Paola Luzzi | codice  
tessera FB00A984 nonché avverso il Sig. Andrea Chiesura  
tessera FB32A343.**

Il Sostituto Procuratore della FIBIS Avv. Ugo de Martini letti gli atti, espletata apposita attività di indagine, valutate le prove raccolte, rileva quanto segue:

La Federazione Italiana Biliardo Sportivo, a far data dal 2013, si serve di un software denominato "programma gare" che prevede, nel pieno rispetto dei criteri e requisiti del Regolamento Tecnico Nazionale, la gestione in modo automatizzato e informatizzato dei vari programmi gare nella loro interezza e completezza ossia dalla raccolta delle iscrizioni da parte delle varie Società sino al sorteggio degli incontri, ciò al fine di consentire uniformità di applicazione su tutto il territorio nazionale e garantire la massima trasparenza e correttezza a ogni partecipante per ogni prova ( titolo III Gestione Gare art. 20 F.I.Bi.S Gare).

Tale sistema informatico, all'atto della determinazione dei vari gironi di gara, procede in modo assolutamente casuale nei sorteggi delle varie gare e assiste il Direttore di Gara durante lo svolgimento dei gironi eliminatori al termine dei quali il Direttore di Gara, alla presenza dell'atleta, esegue un nuovo sorteggio automatico/casuale che determinerà la posizione dello stesso nel girone finale.



---

Si evidenzia, però, che il sistema, così come caratterizzato, non è completamente automatizzato e impermeabile all'intervento umano in quanto "limitatamente alle gare "libere" e alle gare "riservate", per garantire la miglior riuscita possibile della manifestazione, sarà possibile, nei diversi gironi giornalieri di qualificazione, la sostituzione degli atleti iscritti che abbiano tempestivamente comunicato la propria assenza con altri atleti di qualsiasi categoria purché venga tassativamente rispettato il criterio della "testa di serie" senza peraltro poter effettuare alcuna modifica nel sorteggio."

In buona sostanza, al solo fine di garantire il miglior svolgimento delle gare e nelle sole prove Libere o Riservate, il sistema prevede la possibilità di intervento per la sola sostituzione degli atleti che lo abbiano comunicato tempestivamente nel rispetto del criterio della testa di serie ma senza apporre alcuna modifica nel sorteggio vero e proprio che, come tale, non può o non deve essere in alcun modo manomesso pena la perdita di credibilità di tutto il sistema.

Essenziale, anche al fine di garanzia del sistema tutto, il ruolo del Direttore di Gara.

Fatta tale doverosa premessa e richiamati i documenti federali a corredo, si evidenzia che le indagini svolte da questo Ufficio hanno avuto ad oggetto la fase di sorteggio riguardante la 9° prova di qualificazione per i campionati italiani 2019/2021 organizzati dal Comitato Regionale Veneto Trentino Alto Adige 1°, 2° e 3° categoria svoltisi nel periodo 22/03/2021 – 27/03/2021.

Relativamente a tali prove si evidenzia che, da Regolamento Tecnico Sportivo sez. Stecca Regionale 2019-2021 del Comitato Regionale Veneto e Trentino Alto Adige, all'esito delle gare, "i primi 4 classificati di prima categoria e i primi cinque di seconda e terza categoria" avrebbero avuto accesso direttamente alle fasi finali dei Campionati Italiani.



---

Inoltre, nel medesimo Regolamento Tecnico Sportivo, alla voce *“poule finale regionale”* si riportava che *“al termine delle 9 prove i primi 8 classificati per categoria disputeranno la poule finale. Il vincitore della poule finale verrà insignito del titolo di campione Regionale e avrà un posto di diritto per i Campionati Italiani”*.

Alla luce di tanto, appare evidente come la corretta gestione e applicazione del software programma gare sia la *“chiave di volta”* perché l'intero sistema abbia credibilità stante il numero degli atleti coinvolti, il numero di gare da svolgersi e, non ultimo, il prestigio e l'importanza di un buon piazzamento all'esito delle varie gare per l'accesso ai successivi Campionati nazionali.

Fatta tale doverosa premessa si evidenzia che con esposto del 01/06/2021, il Sig. Stefano Bruno Maria Gibertoni quale Consigliere Federale Responsabile Nazionale Sezione Stecca informava questo Ufficio del fatto che il giorno 21 marzo 2021 intorno alle ore 11.00 del mattino, dunque, prima della gara 1953 – nona prova campionato regionale di 1° categoria – singolo Italiana la sig.ra Paola Luzzi, Direttore di Gara, in possesso dell'accredito denominato CRVEN@TLC su cui poi si tornerà, aveva più volte modificato manualmente il sorteggio e gli accoppiamenti tra atleti relativi alla nona prova e di essere arrivata a apporre dei risultati fittizi che, però il sistema aveva recepito come reali impedendo qualsivoglia successiva modifica.

A causa di tale situazione evidentemente non prevedibile dalla incolpata, la Sig.ra Luzzi aveva contattato il Sig. Gibertoni in quanto in possesso di chiavi informatiche che gli avrebbero consentito di resettare l'intero sistema e di riportarlo allo stato quo ante e, dunque, unico soggetto in grado di azzerare quanto compiuto precedentemente dalla odierna incolpata.

Interrogata la Sig.ra Luzzi dal Sig. Gibertoni sulle ragioni di tali alterazioni del programma di gara e evidenziato dallo stesso l'inopportunità di tali operazioni per le motivazioni sopra esposte,



---

gli veniva risposto, via Whatsapp, di aver agito così al di evitare “che ci fossero trattamenti diversi per i primi 8 (partite di spareggio etc).”

Tale volontà di alterare il programma gare con interventi manuali mirati e finalizzati a tutelare i primi otto atleti in gara, veniva confermato dalla Sig.ra Luzzi nel colloquio telefonico avvenuto col Gibertoni immediatamente dopo i primi contatti su whatsapp.

Invero, a un esame del log evento si osserva *per tabulas* che, con l’account CRVEN@TLC, a far data dalle ore 20.37 del 20/03/2021 e sino all’invocato intervento del Sig. Gibertoni del 21/03/2021 ore 11.13 vi sono state ben 50 operazioni distinte tra “sorteggia turno”, “modifica manuale sorteggio”, “annulla sorteggio” e “sorteggia tabellone”.

Sempre esaminando il log evento in orario successivo all’intervento del Sig. Gibertoni delle 11.13 del 21/03/2021, si contano ulteriori 11 interventi di manomissione del sistema che cessano, alle ore 11.46 del 21/03/2021 allorquando si procede allo step successivo con la designazione degli arbitri avendo la Sig.ra Luzzi, ragionevolmente, conseguito l’accoppiamento gare voluto e ampiamente ricercato.

Alla luce di tanto appare evidente la gravissima responsabilità in cui è incorsa la Sig.ra Luzzi Paola che, con coscienza e volontà e non per le ragioni sopra esposte bensì del tutto arbitrariamente, ha operato sul sistema ripetutamente e pervicacemente modificandolo con ben 61 operazioni consecutive e influenzando, così, la intera nona prova.

Tale comportamento della Sig.ra Paola Luzzi è ancor più grave se si tiene conto che la medesima è stata Direttore di Gara in quella competizione fungendo, dunque, quale cerniera e collegamento tra sistema automatizzato da una parte e il personale direttivo umano e gli atleti



---

dall'altro, ed essendo la Sig.ra Paola Luzzi Consigliere paritetico sezione Stecca del Comitato Regionale FI.B.I.S. Veneto – Trentino Alto Adige.

In data 18/06/2021, la Procura Federale chiedeva, ai danni della Sig.ra Paola Luzzi, l'applicazione della misura cautelare ex art. 104 Regolamento di Giustizia Fibus per la sospensione da ogni attività federale.

Con provvedimento del Tribunale Federale del 23/06/2021, in parziale accoglimento della richiesta cautelare, si disponeva la sospensione della tesserata Paola Luzzi da ogni attività federale con riferimento alla violazione dell'art. 1 commi 1, 2 e 3 e art. 11 commi 1, 2 e 3 del regolamento di Giustizia Fibus e si disponeva l'audizione dell'incolpata in modalità "da remoto".

Successivamente, in data 25/06/21, ascoltata la Sig.ra Paola Luzzi sui fatti contestati, il Tribunale Federale confermava la sospensione cautelare da ogni attività federale la Sig.ra Paola Luzzi.

Relativamente all'audizione della Sig.ra Luzzi si evidenzia la conferma espressa da parte dell'incolpata, sebbene parziale e solamente riguardante le sue manomissioni del sistema successive al colloquio con lo Gibertoni, della propria condotta avendo dichiarato di aver rilanciato il sorteggio "per quattro volte" sebbene, documentalmente, risulti evidente che le manomissioni siano state in numero ben superiore e, comunque, a loro volta precedute da ben altri e numerosi interventi come in atti già individuati e segnalati.

Nel corso di quell'udienza la Sig.ra Luzzi, pur sottolineando la propria volontà di non avvantaggiare nessun atleta, ha dichiarato di aver agito in completa trasparenza e correttezza.

In questa sede, però, non si può non domandarsi come si possa sostenere tale tesi e, al contempo, modificare il sistema gare per un così cospicuo numero di volte al solo fine di trovare un format gare di proprio gradimento o, almeno, quanto più vicino a tale intenzione.



---

Ad ogni modo, tale linea di pensiero della odierna incolpata non è stato condiviso dal Tribunale adito che ha confermato la sospensione ex zrt. 104 Regolamento di Giustizia.

Alla luce di tanto, la Sig.ra Paola Luzzi appare responsabile delle violazioni di cui ai sensi dell'art. 1 commi 1, 2 e 3; art. 11 comma 1, 2, 3 Regolamento di Giustizia FIBIS.

Venendo alla posizione del Sig. Andrea Chiesura, si osserva che, quanto all'account CRVEN@TLC in possesso della Sig.ra Paola Luzzi, questo è stato originariamente conferito dalla FI.B.I.S al Presidente del Comitato Regionale Veneto Trentino Alto Adige, Sig. Andrea Chiesura in quanto Presidente per le attività istituzionali sue proprie e al contempo atleta risultante tra i primi 9 iscritti a partecipare alla gara ID 1953 9° prova istituzionale di prima categoria in quanto 4° classificato a pari merito con i Sig.ri Mauro Zanoni e John Patrick Giancesini

Sul punto, questo Ufficio deve rilevare che il Sig. Chiesura, proprio in quanto Presidente del Comitato Regionale e detentore esclusivo dell'account CRVEN@TLC, abbia omesso di custodire e di vigilare circa il corretto utilizzo di detto strumento che gli era stato affidato e di effettuare i controlli cui era tenuto nel momento in cui cedeva detto accredito alla Sig.ra Paola Luzzi per le attività sue proprie configurandosi così, nei confronti del Sig. Andrea Chiesura una culpa in vigilando e, dunque, una condotta rilevante quanto meno ai sensi dell'art. 1 del reg. giustizia Fibus.

In altre parole, il Presidente Andrea Chiesura, pur tenuto a consegnare l'account CRVEN@TLC alla Paola Luzzi per le attività di Direttore di Gara, avrebbe dovuto e potuto consegnare detto account per il tempo strettamente necessario all'espletamento di tali attività curando di tornerne immediatamente dopo in suo possesso.



---

Invece, da quanto emerge dalla documentazione in atti, il Sig. Andrea Chiesura ha consegnato alla Sig.ra Paola Luzzi e ha consentito che questa detenesse l'account per tutta la sera del 20 marzo e fino al 21 alle ore 11.30 senza curarsi delle ragioni di tale prolungata detenzione di un account fondamentale per lo svolgimento delle griglie di gara.

Infatti, per le attività che competevano al Direttore di Gara Paola Luzzi, probabilmente, era sufficiente che questa detenesse l'account per il solo giorno 21/03 e strettamente al compimento delle operazioni di gara.

Allo stato, dunque, appare evidente che il Sig. Andrea Chiesura – di cui si osserva la recidiva essendo stato dichiarato colpevole nel procedimento FIBIS 16-2018 - è incorso nel mancato rispetto degli obblighi e doveri di cui all'art. 1 commi 1 e 2 Regolamento di Giustizia Fibus nonché per la invocata recidiva ai sensi dell'art. 58 comma 1 e 2 lett. b).

Trasmesso regolarmente l'avviso di conclusione delle indagini sia alla Sig.ra Paola Luzzi che al Sig. Andrea Chiesura con lo specifico avvertimento, nel termine di giorni 10 dal ricevimento degli stessi, della facoltà di essere sentiti e/o presentare memorie a difesa, nulla perveniva a questo Ufficio da parte degli odierni incolpati.

Stante quanto sopra, si deferisce la Sig.ra Paola Luzzi

al codice tessera FB00A984 per violazione dell'art. 1 commi 1, 2 e 3; art. 11 comma 1, 2, 3 e il Sig. Andrea Chiesura per violazione di quanto disposto dall'art. 1 commi 1 e 2 Regolamento di Giustizia Fibus nonché per la invocata recidiva ai sensi dell'art. 58 comma 1 e 2 lett. b) Regolamento di Giustizia Fibus.

Si chiede, pertanto, la fissazione di udienza disciplinare.



---

Manda alla Segreteria perché notifichi il seguente atto alla parte.

Roma 07/09/2021

Avv. Ugo de Martini